

Statuti dell'associazione "Healthcare Cyber Security Center" (H-CSC)

I. Nome, sede e scopo

1 Nome e sede

Con il nome "Healthcare Cyber Security Center" (H-CSC) è costituita un'associazione con sede in Svizzera, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

2 Scopo

L'associazione H-CSC ha lo scopo di fornire servizi di cybersicurezza agli ospedali e ad altri enti sanitari in Svizzera, promuovendo così la protezione dei sistemi informatici e dei dati, nonché la collaborazione tra i suoi membri per rafforzare la cybersicurezza. L'associazione non ha fini di lucro.

II. Membri

3 Membri

Possono diventare membri tutte le strutture sanitarie presenti in Svizzera. Non sussiste alcun diritto automatico all'ammissione. Il Comitato direttivo può proporre all'Assemblea generale di concedere eccezioni ai criteri stabiliti.

4 Ammissione dei membri

Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto al Segretariato dell'associazione. Il Comitato direttivo decide in merito all'ammissione dei nuovi membri. I delegati dei membri sottoscrivono un accordo di riservatezza con l'associazione.

I membri sono responsabili di garantire che i loro delegati rispettino l'accordo di riservatezza. In caso di violazione dell'accordo di riservatezza da parte dei loro delegati, il comitato direttivo può decidere sanzioni come l'esclusione di delegati e/o membri.

L'ammissione può essere rifiutata solo per motivi importanti, come ragioni strategiche o organizzative. Un eventuale rifiuto deve essere motivato dal Comitato direttivo.

5 Recesso ed esclusione

È possibile recedere dall'associazione alla fine di ogni anno civile. La comunicazione di recesso deve essere inviata per iscritto al Segretariato almeno sei mesi prima della fine dell'anno.

Un membro può essere escluso in qualsiasi momento per motivi gravi (ad esempio, mancato pagamento delle quote associative nonostante sollecito), qualora la permanenza nell'associazione risulti inaccettabile per la maggioranza degli altri membri. Il Comitato direttivo decide sull'esclusione dopo aver ascoltato il membro interessato e motiva la propria decisione.

In caso di recesso o esclusione, il membro uscente non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio dell'associazione. I membri che recedono o vengono esclusi sono comunque tenuti a versare le quote ancora dovute. La quota associativa resta dovuta per intero anche per l'anno in cui avviene il recesso o l'esclusione.

6 Obblighi dei membri

I membri si impegnano a pagare la quota associativa annuale e a sostenere attivamente gli scopi dell'associazione.

7 Ricorso contro il rifiuto di ammissione o l'esclusione

Contro una decisione di rifiuto dell'ammissione o di esclusione da parte del Comitato direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea generale successiva. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, tramite lettera raccomandata indirizzata al Segretariato per l'attenzione dell'Assemblea generale, e deve essere motivato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La decisione dell'Assemblea generale è definitiva.

8 Cessazione della qualità di membro

La qualità di membro si estingue nei seguenti casi:

- recesso o esclusione del membro;
- fallimento del membro o scioglimento della persona giuridica;
- scioglimento dell'associazione.

9 Riconoscimento come partner

Per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, il Comitato direttivo può riconoscere, a determinate condizioni, soggetti non membri come partner, in modo da consentire loro di collaborare con l'associazione.

Il Comitato direttivo stipula con tali partner appositi accordi di partenariato.

III. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato direttivo
- Il Segretariato

10 Deliberazioni

Salvo diversa disposizione nei presenti statuti, gli organi dell'associazione deliberano e decidono a maggioranza dei voti dei presenti.

11 L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno. Può deliberare quando è rappresentata da almeno un terzo dei membri.

I membri esercitano i propri diritti in assemblea secondo il proprio diritto di voto.

Ogni membro dispone di un voto. I membri che, in base al regolamento dei contributi, versano una quota più elevata, hanno diritto a due voti. Questi possono essere esercitati anche da un/a delegato/a.

12 Competenze

L'Assemblea generale ha in particolare le seguenti competenze:

- a) Elezione e revoca del/della presidente e degli altri membri del Comitato direttivo
- b) Decisione sulle modifiche agli statuti
- c) Approvazione del rapporto annuale e del piano di bilancio
- d) Approvazione della strategia dell'associazione

- e) Esame e approvazione del rendiconto annuale
- f) Approvazione del regolamento dei contributi
- g) Approvazione del regolamento organizzativo
- h) Approvazione del regolamento delle spese
- i) Scarico di responsabilità al Comitato direttivo
- j) Decisione sullo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo
- k) L'Assemblea generale è competente per tutte le questioni non attribuite ad altri organi.

Le modifiche agli statuti richiedono l'approvazione di una maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. Le altre decisioni e le elezioni sono adottate con la maggioranza dei voti rappresentati, salvo diversa disposizione di legge.

Le decisioni dell'Assemblea generale devono essere riportate in un verbale ufficiale.

13 Convocazione

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal presidente su decisione del Comitato direttivo. L'invito deve essere inviato con almeno un mese di anticipo.

Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata entro 21 giorni se richiesta da un quinto dei membri o se il Comitato direttivo stesso lo ritiene necessario.

14 Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è l'organo strategico dell'associazione ed è composto almeno da:

- un/una presidente
- un/una vicepresidente
- un/una responsabile delle finanze

Il/la presidente e gli altri membri del Comitato direttivo sono eletti per un mandato di due anni. La rielezione è possibile. Per quanto possibile e in base alla disponibilità, si tiene conto di una rappresentanza geografica equilibrata delle regioni della Svizzera.

Il Comitato direttivo può deliberare validamente con la presenza di almeno due membri. In caso di parità di voti, il/la presidente ha voto decisivo.

Il Comitato direttivo si organizza autonomamente, ad eccezione del/della presidente, che viene eletto/a dall'Assemblea generale.

15 Diritto di firma

Il comitato direttivo firma collettivamente a due e può autorizzare uno o più membri a firmare in determinate questioni legali o per determinati documenti, qualora lo ritenga opportuno.

16 Competenze

Il Comitato direttivo ha in particolare i seguenti compiti:

- a) Definizione della strategia dell'associazione
- b) Nomina del Segretariato
- c) Preparazione e conduzione dell'Assemblea generale
- d) Attuazione delle decisioni dell'Assemblea generale

- e) Gestione finanziaria e pianificazione del bilancio
- f) Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo dei mezzi
- g) Decisioni sull'ammissione, l'esclusione e la sanzione dei membri
- h) Decisioni sull'accettazione di donazioni.

Il Comitato direttivo detiene inoltre tutte le competenze che non sono espressamente riservate dalla legge o dagli statuti a un altro organo dell'associazione.

Il Comitato direttivo agisce a titolo volontario. Ha diritto al rimborso delle spese effettive secondo quanto previsto dal regolamento delle spese.

17 Conflitti d'interesse

I membri del Comitato direttivo e i collaboratori del Segretariato devono dichiarare immediatamente ogni conflitto di interesse reale o potenziale.

In presenza di un conflitto di interesse, la persona interessata non può partecipare alle discussioni o decisioni relative all'argomento e deve astenersi. I conflitti di interesse e la loro risoluzione devono essere documentati per iscritto.

18 Il Segretariato

Il Segretariato gestisce le attività operative e quotidiane dell'associazione ed è diretto da un/una segretario/a generale. I compiti del Segretariato sono definiti nel regolamento organizzativo.

IV. Risorse

19 Entrate

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- Quote associative
- Contributi volontari (donazioni, sponsorizzazioni, elargizioni, lasciti, ecc.)
- Entrate derivanti da servizi forniti individualmente ai membri e non coperti dalle quote associative.

L'ammontare delle quote associative è stabilito nel regolamento dei contributi.

20 Responsabilità

Per gli obblighi dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio associativo. È esclusa ogni responsabilità personale o obbligo di versamento supplementare da parte dei membri.

V. Disposizioni finali

21 Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione ai fini della costituzione di una società anonima (SA), il capitale dell'associazione sarà interamente trasferito alla nuova società.

Nel caso di liquidazione per altri motivi, il patrimonio residuo sarà rimborsato proporzionalmente ai membri oppure trasferito ad organizzazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe. In tali casi, il Comitato direttivo è responsabile della procedura di liquidazione, redige una relazione dettagliata e un rendiconto finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

22 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati durante l'assemblea costitutiva del 28.8.2025 e sono entrati in vigore in tale data.

Il documento è disponibile in diverse versioni linguistiche. In caso di discrepanze o interpretazioni divergenti, fa fede esclusivamente la versione tedesca.